



**TEORIA E STORIA DEL DIRITTO PRIVATO**

RIVISTA INTERNAZIONALE ONLINE - PEER REVIEWED JOURNAL  
ISSN: 2036-2528

Eugenio Ciliberti

**Alcune considerazioni sugli aspetti sociali  
della pratica testamentaria a Roma a partire  
dalla lettura di Jacob Stern**

**Numero XVI Anno 2023**

*[www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com](http://www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com)*

Proprietario e Direttore responsabile  
Laura Solidoro

Comitato Scientifico

A. Amendola (Univ. Salerno), E. Autorino (Univ. Salerno), C. Corbo (Univ. Napoli Federico II), J.P. Coriat (Univ. Paris II), J.J. de Los Mozos (Univ. Valladolid), L. Garofalo (Univ. Padova), P. Giunti (Univ. Firenze), L. Loschiavo (Univ. Teramo), A. Petrucci (Univ. Pisa), P. Pichonnaz (Univ. Fribourg), J.M. Rainer (Univ. Salzburg), S. Randazzo (Univ. LUM Bari), L. Solidoro (Univ. Salerno), J.F. Stagl (Univ. de Chile), E. Stolfi (Univ. Siena), V. Zambrano (Univ. Salerno).

Comitato Editoriale

A. Bottiglieri (Univ. Salerno), M. d'Orta (Univ. Salerno), F. Fasolino (Univ. Salerno), L. Gutiérrez Massón (Univ. Complutense de Madrid), L. Monaco (Univ. Campania L. Vanvitelli), M. Scognamiglio (Univ. Salerno), A. Trisciuglio (Univ. Torino)

Redazione

M. Beghini (Univ. Roma Tre), M.V. Bramante (Univ. Telematica Pegaso), P. Capone (Univ. Napoli Federico II), S. Cherti (Univ. Cassino), C. De Cristofaro (Univ. Roma La Sapienza), N. Donadio (Univ. Milano), P. Pasquino (Univ. Salerno)

Segreteria di Redazione

C. Cascone, G. Durante, M.S. Papillo

Sede della Redazione della rivista:

Prof. Laura Solidoro  
Via R. Morghen, 181  
80129 Napoli, Italia  
Tel. +39 333 4846311

Con il patrocinio di:



Ordine degli Avvocati di Salerno



Dipartimento di Scienze Giuridiche  
(Scuola di Giurisprudenza)  
Università degli Studi di Salerno

Aut. Tr. Napoli n. 78 del 03.10.2007

Provider

Aruba S.p.A.

Piazza Garibaldi, 8

52010 Soci AR

Inscr. Cam. Comm. N° 04552920482 – P.I. 01573850616 – C.F. 04552920482

## Alcune considerazioni sugli aspetti sociali della pratica testamentaria a Roma a partire dalla lettura di Jacob Stern

L'ultima fatica di Jacob Stern<sup>1</sup> è un interessante saggio che si inserisce perfettamente nel filone di ricerca dedicato agli aspetti materiali della successione ereditaria<sup>2</sup>, sul quale si era già soffermato in alcuni suoi precedenti lavori<sup>3</sup>, partendo da una fondamentale constatazione: l'analisi del diritto ereditario romano ha sempre omesso un aspetto essenziale dell'esame delle clausole testamentarie, vale a dire la riflessione su quelle disposizioni relative ai monumenti funerari, alla costruzione di opere pubbliche, al pagamento di debiti e doti, per prediligere una riflessione sugli aspetti puramente tecnici e le finalità meramente economiche della trasmissione dei beni. L'ambito di applicazione potenzialmente illimitato del testamento emerge proprio dai celebri passi di Modestino (Mod. 2 *pand.* D. 28.1.1: *Testamentum est voluntatis nostrae iusta sententia de eo, quod quis post mortem suam fieri velit*) e di Ulpiano (Tit. Ulp. 20.1: *Testamentum est mentis nostrae iusta contestatio in id solemniter factum, ut post mortem nostram valeat*) che lo studioso richiama nella Introduzione all'opera (pp. 1-20), al fine di avallare la tesi secondo cui il *de cuius* poteva liberamente estrinsecare la sua *voluntas*, a condizione che fosse *iusta*, cioè conforme alla legge, e rispettosa delle forme solenni per essa richieste. Questo dato non emerge soltanto dalle fonti giuridiche, ma anche dalle fonti letterarie, troppo spesso

---

<sup>1</sup> J. STERN, *Aspects de la pratique sociale des testaments à Rome. 'Voluntas' du testateur face aux institutions légales et aux normes sociales et transmission des patrimoines par voie testamentaire à l'époque républicaine et du principat*, Napoli, 2022.

<sup>2</sup> Sul punto, si rimanda all'ampia bibliografia riportata alle pp. 353 ss. dell'opera.

<sup>3</sup> J. STERN, 'Iuris peritorum eloquentissimus, eloquentium iuris peritissimus'. *A propos de l'interprétation de certains textes littéraires concernant le droit successoral*, in *Rev. Phil.*, 71, 1997, 133 ss.; ID., *The Testamentary Phenomenon in Ancient Rome*, in *Historia*, 49, 2000, 413 ss.; ID., 'Funus publicum ex testamento'? *An Aspect of the Conflict Between the Autonomy of the Free Will and Raison d'Etat*, in *ZSS*, 121, 2004, 262 ss.

trascurate a causa del loro (presunto) carattere “non tecnico”<sup>4</sup>, e in particolare modo da quelle di Cicerone, che l’Arangio-Ruiz riteneva non essere molto popolare fra i giuristi<sup>5</sup>.

È a partire da queste premesse che si sviluppano le tesi prospettate dall’Autore negli undici capitoli di cui si compone l’opera: ‘Testamente et système de droit’ (pp. 1-20); ‘L’acte testamentaire’ (pp. 43-66); ‘Perception du testament et société romaine’ (pp. 67-90); ‘Formes testamentaires et *testamentum per aes et libram*’ (pp. 91-128); ‘Les fondements sociaux de la pratique testamentaire’ (pp. 129-150); ‘Testaments et devoirs naturels’ (pp. 151-175); ‘Entre *officium et iudicium*’ (pp. 177-216); ‘Patrimoines héréditaires: acquisition des *hereditates adventiciae*’ (pp. 217-233); ‘Acquisition des patrimoines héréditaires internes’ (pp. 235-253); ‘Préservation et accroissement du patrimoine héréditaire’ (pp. 255-286); ‘Perte et vente du patrimoine héréditaire’ (pp. 287-351). Emerge da questa partizione dei temi trattati l’attenzione dedicata da Stern alla impostazione del lavoro e il metodo sistematico adottato nella sua ricerca.

La lettura dell’Autore prende le mosse, nel primo capitolo, dall’importanza che lo *ius testamentorum* aveva dapprima nello *ius Quiritium* (Isid. *etym.* 5.9.1<sup>6</sup>) e poi nello *ius civile* (Cic. *pro Caec.* 26.74<sup>7</sup>): ciò risulta, peraltro, dalla appartenenza delle norme che originariamente disciplinavano la devoluzione testamentaria alle primordiali regole giuridiche vigenti a Roma, codificate e no. A livello legislativo, la disciplina della materia successoria si rinviene nelle XII Tavole (*Tab.*

---

<sup>4</sup> Il richiamo è a M. KASER, *Der Privatrechtsakt in der römischen Rechtsquellenlehre*, in *Festschrift für Franz Wieacker zum 70. Geburtstag*, hrsg. von O. Behrends, M. Diebelhorst, H. Lange, D. Liebs, J.G. Wolf und C. Wollschläger, Göttingen, 1978, 90 ss.

<sup>5</sup> V. ARANGIO-RUIZ, *Cicerone giurista*, in *Ciceroniana*, 2, 1959, 3 ss.

<sup>6</sup> Isid. *etym.* 5.9.1: *Ius Quiritium est proprie Romanorum, quo nulli tenentur nisi Quirites, id est Romani, tamquam de legitimis hereditatibus, de cretionibus, de tutelis, de usucapionibus.*

<sup>7</sup> Cic. *pro Caec.* 26.74: *Nam ut perveniat ad me fundus testamento alicuius fieri potest, ut retineam quod meum factum sit sine iure civili non potest.*

5.3-5)<sup>8</sup>, come del resto sembra confermare anche Ulpiano (Ulp. 2 *ad leg. Iul. et Pap. D.* 50.16.130: *Lege Duodecim Tabularum testamentariae hereditates confirmantur*).

Il ruolo cruciale della legislazione, tuttavia, è solo un aspetto dei complessi rapporti esistenti tra *lex* e *testamentum*. Infatti, questi due termini, riguardanti l'uno la sfera del *publicum* e l'altro la sfera del *privatum*, sono spesso accostati da Cicerone in alcuni suoi testi (Cic. *pro Caec.* 18.5<sup>9</sup>; Cic. *part. or.* 37.130<sup>10</sup>; Cic. *de or.* 2.27.116<sup>11</sup>) e la loro correlazione non è sfuggita neanche all'autore delle *Declamationes* pseudo-quintiliane, il quale non manca di rilevare (Ps-Quint. *decl.* 374) che la distinzione *publicum (lex) - privatum (testamentum)* rivela il suo carattere di antagonismo inconciliabile, che conduce alla subordinazione del testamento alla *lex publica*<sup>12</sup>. Questa è la ragione in base alla quale Stern ritiene di condividere la tesi espressa da Max Kaser<sup>13</sup> secondo cui il testamento costituiva in epoca antica la linea di demarcazione tra lo *ius privatum* e lo *ius publicum*: uno *ius publicum* non inteso nella sua accezione strettamente tecnica, bensì in un senso più generale, che ponga in risalto gli aspetti pubblici e sociali del testamento.

Nel secondo capitolo l'Autore compie un'analisi puntuale dell'atto testamentario nelle sue plurime declinazioni, attraverso una riflessione

---

<sup>8</sup> Tab. 5.3: *Ut legasset suae rei, ita ius esto*; Tab. 5.4: *Si intestato moritur, cui suus heres nec escit, adgnatus proximus familiam habeto*; Tab. 5.5: *Si adgnatus nec escit, gentiles familiam habento*.

<sup>9</sup> Cic. *pro Caec.* 18.5: *Quae lex, quod senatus consultum, quod magistratus edictum, quod foedus aut pactio, quod, ut redeam ad privatas res, testamentum, quae iudicia aut stipulationes aut pacti et conventi formula [...]*.

<sup>10</sup> Cic. *part. pr.* 37.130: *Scriptorum autem privatum aliud est, publicum aliud: publicum lex, senatusconsultum, foedus, privatum tabulae, pactum conventum, stipulatio*.

<sup>11</sup> Cic. *de or.* 2.27.116: *Ad probandum autem duplex est oratori subiecta materies: una rerum earum quae non excogitantur ab oratore, sed in iure positae ratione tractantur, ut tabulae, testimonia, pacta conventa, quaestiones, leges, senatus consulta, res iudicatae, decreta, responsa reliqua*.

<sup>12</sup> Ps-Quint. *decl.* 374: *Deinde haec lex publica est, ad omnes pertinet: testamentum privatum est. Potentius est, quod in albo lego, quam quod in testamento*.

<sup>13</sup> M. KASER, *Der privatrechtsakt*, cit., 112.

ad ampio spettro sulle fonti e le tesi della dottrina che hanno ad oggetto la diffusione della pratica testamentaria. In particolare, secondo Daube, tale pratica riguardava soltanto una parte minoritaria della popolazione romana, quella che comprendeva le persone ricche ed istruite<sup>14</sup>. A tale tesi, seguita anche da Watson<sup>15</sup>, si contrappone quella di Crook, il quale ha cercato di dimostrare, anche se solo parzialmente, l'universalità del ricorso alla devoluzione testamentaria<sup>16</sup>.

Stern si impegna nel soppesare le teorie sostenute dagli studiosi appena citati, adducendo argomenti che possono giustificare la plausibilità, per poi pervenire alla conclusione che la pratica testamentaria riflette una attitudine collettiva alquanto marcata nella società romana e sentita anche dai ceti più bassi della popolazione, che cercavano, per quanto possibile, di seguire i costumi di quelli più elevati. D'altro canto, fu lo stesso Cicerone che, nella dimostrazione della credenza degli uomini nell'aldilà, aveva evocato (Cic. *Tusc.* 1.14.31) la *testamentorum diligentia*, concetto che riassumeva la serietà e la minuzia che contraddistinguono le scelte e le decisioni del testatore nella espressione della sua *voluntas post mortem*, che poteva essere modificata fino all'ultimo istante di vita del soggetto, come ebbe modo di rilevare Ulpiano e, prima di lui, Sabino (Ulp. 33 *ad Sab.* D. 34.4.4: *Ambulatoria enim est voluntas defuncti usque ad vitae exitum*).

Nel terzo capitolo è analizzato l'impatto sociale della volontà testamentaria: qui l'Autore mette in luce, infatti, come l'interesse suscitato dalla divulgazione dei testamenti non si limiti ai documenti redatti dai membri delle classi dirigenti romane, allargandosi anche alle istruzioni lasciate da semplici cittadini, fonte di osservazioni e riflessioni che coinvolgeva vasti segmenti della popolazione.

Stern parla di una vera e propria sete di conoscenza, che suscitava la curiosità, alimentava le discussioni e sollevava delle questioni tra la

---

<sup>14</sup> D. DAUBE, *The Preponderance of Intestacy at Rome*, in *Tulane Law Rev.*, 39, 1965, 253 ss., ora in ID., *Roman Law. Linguistic, Social and Philosophical Aspects*, Edinburgh, 1969, 71 s.

<sup>15</sup> A. WATSON, *The Law of Succession in the Later Roman Republic*, Oxford, 1971.

<sup>16</sup> J.A. CROOK, *Intestacy in Roman Society*, in *P.C.Ph.S.*, 194, 1973, 38 ss.

gente: questo è quanto emerge dall'analisi delle opere letterarie non solo di Cicerone, ma anche di Plinio il Giovane, il quale ebbe modo di evidenziare come il testamento costituisca lo *speculum morum* del defunto, attraverso cui lo stesso impartisce istruzioni *pietate plenissima ac tanto magis inexpectata* (Plin. *ep.* 8.18.1), nonché di Tacito, il quale racconta di come Seneca avesse chiesto agli amici di guardare, piuttosto che ad un testamento – che, tra l'altro, gli era proibito di redigere o modificare – ad una *imaginem vitae suae*, l'unico e il più caro bene che era stato in grado di trasmettere, dal momento che l'imperatore Nerone si era già appropriato di tutti i suoi beni (Tac. *ann.* 15.62.1: *Ille interritus poscit testamenti tabulas*). I termini utilizzati da Plinio il Giovane e Tacito evidenziano la forte importanza che tale volontà aveva per i romani; volontà che era assistita da una stretta osservanza delle disposizioni del testatore, se del caso eseguite anche al di là e contro una applicazione rigorosa della legge<sup>17</sup>.

Tuttavia, Stern si mostra ben conscio delle problematiche legate alla diversità dei criteri morali seguiti da coloro i quali vengono individuati come successori, che possono non obbedire alle disposizioni del *de cuius*: emblematico è l'esempio di Augusto, riportato da Plinio il Vecchio e Svetonio, che non rispettò la clausola testamentaria di Virgilio, che ordinava di bruciare l'Eneide (Plin. *nat. hist.* 7.114; Suet. *de poet. Verg.* 37-41)<sup>18</sup>. Il testamento, pertanto, viene visto come la suprema manifestazione della volontà umana e, in quanto tale, intangibile e sacrosanto, poiché destinato un giorno ad essere reso pubblico e rivelare i sentimenti del testatore.

L'analisi condotta da Stern si fa più specifica nel quarto capitolo, laddove sono trattate le forme testamentarie e, in particolare, il *testamentum per aes et libram*. Quest'ultimo, nella sua forma perfetta e compiuta, si fondava, da un lato, sulla *institutio heredis* di origine

---

<sup>17</sup> Un esempio di quanto detto è stato individuato dall'Autore in Mod. *l. sing. de heir.* D. 36.1.47(45).

<sup>18</sup> Sul punto, più nel dettaglio, si rinvia a G. D'ANNA, *Il testamento di Virgilio: una nuova proposta*, in *Rend. Acc. Linc.*, 18, 2007, 563 ss.

comiziale e, dall'altro, sulla *mancipatio familiae*, istituto al quale, secondo lo studioso, doveva fare allusione l'adagio 'uti legassit'<sup>19</sup>, qualificato da Gaio come *tertium genus testamenti* (Gai 2.102-104). Tuttavia, si ritiene che la tendenza ad associare la *mancipatio familiae* al *testamentum per aes et libram* non ha, in realtà, alcuna ragion d'essere, dal momento che il ricorso alla *mancipatio familiae* doveva prefigurare l'inizio e non l'apogeo di un periodo in cui sono emerse certe forme d'individualismo. A ciò si aggiunge che le formalità previste per la *mancipatio familiae* si rivelarono ben presto insufficienti di fronte agli ulteriori cambiamenti e alle nuove realtà sociali prodotte dall'espansione di Roma al di là dei confini del Lazio e dell'Italia centrale, che contribuirono alla definizione del *testamentum per aes et libram* nella forma in cui oggi lo conosciamo.

L'Autore qui si sofferma sui caratteri essenziali dell'istituto e, in particolare, della *testamenti factio activa*, indice della capacità giuridica di testare, e della *testamenti factio passiva*, vale a dire l'insieme delle condizioni che regolamentano la capacità di ricevere per testamento, per poi constatare che nessun documento di età repubblicana o augustea ci è pervenuto al riguardo, eccezion fatta per qualche rara citazione di clausole testamentarie esaminate da autori come Cicerone<sup>20</sup> o riprodotte su iscrizioni funerarie. La conoscenza da noi posseduta degli aspetti esteriori e della forma scritta del *testamentum per aes et libram* si fonda, di conseguenza, pressoché interamente su testi di epoca imperiale<sup>21</sup>, che Stern ricostruisce in maniera minuziosa ed approfondita.

L'attenzione dello studioso si appunta altresì sull'importanza della forma scritta quale tratto essenziale del *testamentum per aes et libram*, che serve a diversi scopi (mantenere le disposizioni del testatore segrete, assicurare la sopravvivenza delle sue ultime volontà, preservarle al di là della memoria e dell'esistenza stessa dei testimoni, ecc.). Una siffatta

---

<sup>19</sup> In argomento, si rinvia a M. D'ORTA, *Saggi sulla 'heredis institutio'. Problemi d'origine*, Torino, 1996.

<sup>20</sup> Cic. *de inv.* 2.40.116; 2.42.122; Cic. *de or.* 2.32.141.

<sup>21</sup> Sul punto, M. AMELOTTI, *Il testamento romano attraverso la prassi documentale*, Firenze, 1966, 220 s.



importanza emergeva anche nelle controversie che di frequente si instauravano in merito alla interpretazione delle ultime volontà dei defunti, laddove si fronteggiavano due diversi approcci ermeneutici: da un lato, si intendeva favorire la ricerca della volontà e dello spirito (*sententia*) del testatore e, dall'altro, ci si atteneva ad una interpretazione letterale e ad uno stretto formalismo. In altri termini, lo *scriptum* veniva opposto alla *voluntas*.

In questa sede, Stern dedica ampio spazio all'*obsignatio*, ultima fase del processo testamentario, alla quale partecipava lo stesso testatore, che nella pratica incarnava la definitiva messa a punto del testamento. Tra le numerosissime testimonianze qui richiamate (e, su tutte, quelli di autori come Marziale, Quintiliano, Svetonio, Appiano, Cassio Dione, Plinio il Giovane, Tacito, Cicerone e Valerio Massimo), particolare importanza assume quella di Ulpiano (Ulp. 1 *ad Sab.* D. 28.1.20pr.), secondo il quale i testimoni non potevano essere istituiti eredi, nonostante dalle fonti letterarie emerga, in realtà, che tali proibizioni non esistevano in epoca repubblicana. Questa precisazione conferma ancora una volta l'abilità di Stern di analizzare criticamente le risultanze delle fonti non giuridiche per pervenire a conclusioni interessanti alle quali il giurista non può pervenire senza un ampliamento dello strumentario tecnico a sua disposizione.

Il quinto capitolo è dedicato alla trattazione dei fondamenti sociali della pratica testamentaria, che coniuga esigenze di natura diversissima: da un lato, le finalità economiche, che conducevano il *de cuius* a redigere atti di ultima volontà, segnando una rottura definitiva con gli effetti della distribuzione egualitaria; dall'altro, considerazioni familiari, sociali e morali, indici dei sentimenti e dei giudizi del testatore, il quale predispone un documento che comporta solo una leggera deviazione dalle regole della *successio ab intestato*, moderate dalla legge e dai *mores*.

Lo studioso traccia un quadro dei modi di possesso e trasmissione dei beni in epoca arcaica, permeato da considerazioni di carattere storico, economico e sociologico, che gli permette di soffermarsi sulle diverse teorie messe in capo per spiegare il significato autentico di questa pratica così diffusa presso i Romani, per ragioni sicuramente di

carattere economico – e su di esse si articola la teoria dell'unità patrimoniale, ben illustrata nelle sue linee evolutive nel testo -, nonché di carattere demografico – pregnante è il riferimento al fenomeno della denatalità, volontariamente perseguita tra la fine dell'epoca repubblicana e durante il principato attraverso il ricorso a metodi contraccettivi, all'aborto e all'infanticidio e fortemente avversato da Augusto – e politico.

È a partire da queste ragioni che prende le mosse il sesto capitolo, laddove Stern evidenzia come una delle difficoltà maggiori del testatore romano era quella di esercitare la sua libertà di testare in conformità ai doveri imposti dal proprio statuto familiare e nel rispetto degli impegni sociali che aveva assunto nel corso della sua vita, senza dimenticare le disposizioni atte ad assicurare il suo trapasso nell'aldilà e perpetuare il suo ricordo tra i vivi: è senza dubbio ai testamenti redatti secondo questo approccio che Cicerone si riferisce nel momento in cui afferma che «*patrimonia spe bene tradendi relinquimus*» (Cic. *de nat. deor.* 3.31.76).

Questi spunti prestano il fianco ad una approfondita trattazione dei doveri naturali legati al testamento e, nello specifico, dell'*officium*, che esprime il concetto del dovere morale del testatore, e del *iudicium*, che indica l'espressione autonoma del suo giudizio. Il primo, l'*officium (pietatis) erga liberos*, è una conseguenza del sentimento naturale di affetto e di responsabilità che ciascun procreatore prova per le sue creature e tutto ciò che è compiuto conformemente a tale dovere è da ritenersi giusto (*Auct. ad Her.* 3.2.3: *Rectum est quod cum virtute et officio fit*). Inoltre, l'Autore afferma con Cicerone che questa *pietas* non è una questione di *opinio*, ma di legge di natura (Cic. *de inv.* 2.53.161), come emerge anche dalla disciplina della successione legittima, che prescrive la successione automatica ed obbligatoria dei *fili familias*, in quanto *heredes sui et necessarii*, sui beni sui quali si riteneva avessero avuto diritto già quando il *pater* era ancora in vita<sup>22</sup>.

---

<sup>22</sup> Cic. *de inv.* 2.53.161: *Naturae ius est quod non opinio genuit, sed quaedam in natura vis inuenit, ut religionem, pietatem, gratiam [...] pietas, per quam sanguine coniunctis patriaeque benivolum officium et diligens tribuitur cultus.*

Con la messa a punto del *testamentum per aes et libram*, i principi naturali sui quali era basata la successione legittima hanno continuato a costituire i fondamenti essenziali della pratica testamentaria e si sono concretizzati, nella maggior parte dei casi, nella nomina di eredi interni (Cic. *de fin.* 3.20.65: *Ex hac animorum affectione testamenta commendationesque morientum natae sunt*), secondo una *ratio naturalis* dotata di una forza pressoché simile a quella della legge (in base a quanto riferito in Paul. *l. sing. de port. quae lib. damn. conc.* D. 48.20.7pr.). Infatti, i casi di diseredazione degli *heredes sui et necessarii*, dovuti a uno *iudicium supremum* del *pater*, devono ritenersi eccezionali. In ogni caso, il legislatore romano aveva offerto ai testatori un'ultima occasione di riflessione con l'introduzione del principio fondamentale *sui heredes aut instituendi sunt aut exheredandi*, che implicava la redazione di una clausola formale in caso di diseredazione (Gai 2.123; *Tit. Ulp.* 22.14; I. 2.3).

Nel settimo capitolo, l'Autore si impegna a stabilire in quale misura e secondo quali parametri i testatori romani pervennero all'armonizzazione del compimento dei loro doveri, naturali e sociali, con l'esercizio della loro *voluntas*, di un giudizio libero. Secondo Stern, il *supremum iudicium* espresso con una disposizione testamentaria, pur non comportando un esplicito apprezzamento né giudizi sul valore delle persone che erano in essa citate, è stato tuttavia percepito come l'espressione definitiva di un'opinione (uno *iudicium*, appunto) che il testatore aveva sui suoi successori oppure su coloro che aveva escluso. Viene fatto notare, a tal proposito, che la disposizione testamentaria poteva essere completata da un giudizio esplicito, sotto forma di semplice attributo oppure di un'espressione di stima più sviluppata, così come è stato per gli *elogia*. L'*elogium*, termine tecnicamente ambiguo, divenuto in epoca tardo-antica sinonimo di testamento, poteva assumere le sembianze di un codicillo, ma più spesso era una vera e propria appendice, un'aggiunta volta a spiegare le cause sottostanti alla redazione di una clausola spesso di diseredazione (Aug. *serm.* 355.2: *elogium id est vituperatio*), ma a volte anche di istituzione di erede (Sen. *Rh. contr.* 2.7pr.; 2.7.7; Quint. *inst. or.* 9.2.34-35). Dagli esempi citati al riguardo dallo studioso, emerge chiaramente come i

testatori romani non sembrano aver avuto il bisogno di esporre nel dettaglio la natura dei servizi o delle liberalità ricompensate con il testamento, accontentandosi molto spesso di richiamare i meriti del beneficiario, senza altre specificazioni: emblematico è l'esempio di Cicerone, che giustifica le numerose eredità ricevute da Lucullo con la sua *liberalitas*, nonché con i *maxima beneficia* concessi agli amici durante il suo proconsolato in Asia (Cic. *pro Flacc.* 34.85).

Tuttavia, concepire queste disposizioni esclusivamente in termini di remunerazione o di ultimo ringraziamento a lontani parenti o amici meritevoli non permetterebbe di distinguere tra gratitudine e gratificazione. Rilevante in tal senso è il pensiero di Seneca, che consigliava di redigere il testamento verso la fine della vita, dopo aver valutato e ricompensato i servizi che ci sono stati resi, in modo da poter agire come giudici incorruttibili ed emettere un verdetto, che ci consenta di individuare i soggetti maggiormente degni di ricevere i nostri beni (Sen. *de benef.* 4.22.1; 4.4-6; 4.11.5).

I membri delle classi sociali più umili, schiavi e affrancati, a loro volta potevano essere oggetto di disposizioni di testatori appartenenti alle classi di rango più elevato (Paul. 1 *ad l. Ael. Sent.* D. 40.2.15.1; Plaut. *poen.* 133-4; *epidic.* 711-4), ma non erano i soli interessati a tali gratificazioni. Infatti, erano correntemente redatte disposizioni testamentarie in favore di amici e familiari (*amici familiares*, di cui si parla in Plin. *ep.* 9.34.1 e Suet. *de poet. Verg.* 33), cittadini *optimo iure* che godono del medesimo statuto giuridico del testatore, ma di rango sociale inferiore oppure in stato di dipendenza economica, verso i quali il defunto non era tenuto ad alcun dovere di gratitudine (Sen. *de benef.* 2.20.1 s.; 2.21.5-6; 2.23.1 s.).

Altre clausole tipiche attraverso le quali i testatori gratificano le persone a loro vicine e intime consistevano nella remissione dei debiti e nella cessione di pegni e di oggetti prestati, generalmente a mezzo di lasciti *de liberatione legata*, disciplinati nel terzo titolo del trentaquattresimo libro del digesto. Anche per questa fattispecie ampi sono i riferimenti storici, giuridici, letterari ed epigrafici di cui l'Autore si avvale per mettere in risalto gli aspetti più interessanti della materia trattata.

Il tema dei patrimoni ereditari e della acquisizione delle *hereditates adventiciae* è al centro dell'ottavo capitolo, che prende le mosse da una massima di Giovenale, autore vissuto durante il regno di Traiano, ritenuta da Stern applicabile a tutte le società e a tutte le epoche storiche senza distinzione alcuna: *Unde habeas quaerit nemo, sed oportet habere* (Iuv. 14.207). Il regime dei patrimoni a Roma era sottoposto a una classificazione etica particolarmente stringente, sebbene le potenzialità di arricchimento siano state fortemente limitate una volta terminati i maggiori processi economici successivi al periodo delle grandi conquiste. L'accumulo di ricchezze non aveva nulla di deplorabile in sé e per sé, né secondo Cicerone, né secondo il moralista Seneca, ma una *res familiaris* doveva innanzitutto essere acquisita *nullo neque turpi quaestu neque odioso*, non doveva provenire da professioni *sordidae et illiberales*, né, *a fortiori*, essere di origine illegale o criminale (Cic. *de off.* 1. 8.25; 1.26.92; 2.24.87; 2.42.150-1; 3.5.22).

In effetti, nell'analisi delle diverse possibilità di fare fortuna illecitamente, deve prendersi atto che il testamento viene in rilievo non solo nel caso dell'assassinio del *de cuius* da parte di uno dei presumibili eredi, ma anche in caso di falsificazione delle *tabulae* testamentarie, spesso menzionata nelle fonti come uno dei crimini perpetrati allo scopo di un illecito arricchimento. Questa finalità ulteriore ha generato riprovazione e diffidenza, che implicavano la percezione dell'eredità come la corsia preferenziale per un arricchimento rapido e spesso inatteso, ma, allo stesso tempo, legalmente irreprensibile e socialmente esemplare.

Stern individua, dunque, una netta linea di demarcazione tra la trasmissione del patrimonio a un *suius heres* o a un membro del nucleo familiare ristretto, non necessariamente agnaticio, e la successione nei beni del defunto, a titolo universale o particolare, da parte di beneficiari esterni, anche se parenti lontani.

Il nono capitolo, dedicato all'acquisizione dei patrimoni ereditari interni, parte dalla qualificazione della *hereditas* come *optima* quando era trasmessa di padre in figlio *gloria virtutis rerumque gestarum* (Cic. *de off.*

1.33.121), per poi introdurre la classificazione varroniana dei sei procedimenti legittimi del trasferimento della proprietà, il primo dei quali è costituito proprio dalla *hereditas iusta* (Varr. *de re rust.* 2.10.4: *In emptionibus dominium legitimum sex fere res perficiunt: si hereditatem iustam adiit*), in contrasto con la sostanziale indeterminatezza ciceroniana, che considera l'eredità uno dei numerosi modi di trasferimento della proprietà dei defunti (Cic. *top.* 6.29: *Multis enim modis sine hereditate teneri pecuniae mortuorum possunt*).

Ci si interroga, dunque, su quali possano essere i fondamenti dello statuto eccezionale di cui gode l'eredità interna, variamente individuati da autori come Plinio il Giovane e Dione Cassio sulla base della legislazione augustea, nonché di ideali e sentimenti di ordine naturalistico. Interessante, a tal riguardo, la definizione che Plinio il Giovane fornisce dei beni paterni: *quae sanguinis gentilitate sacrorum denique societate meruissent (domestici heredes), quaeque numquam ut aliena et speranda sed ut sua semperque possessa ac deinceps proximo cuique transmittenda cepissent* (Plin. *paneg.* 37.2), nonché l'accento posto da Dione Cassio, a partire da un discorso di Augusto volto ad incoraggiare i matrimoni e la natalità, sul legame di sangue che impedisce al padre di devolvere il proprio patrimonio a soggetti esterni (Dio Cass. 56.3.2-5).

Orbene, nella maggior parte delle controversie testamentarie conosciute, si è fatto spesso appello all'*aequitas* allorché il possesso o il trasferimento di un bene ancestrale a un *suus heres*, a un agnato, ma anche a un membro del nucleo familiare ristretto sono stati minacciati dal rigore di un diritto che, per quanto comprensibile e fondato, spesso trascurava le considerazioni di utilità, di valore morale e di interesse sociale dell'affare in questione: è lo stesso Cicerone ad appellarsi all'*aequitas* per cercare di salvaguardare un testamento *non improbum, non inofficiosum, non inhumanum*, in nome di un interesse sociale e morale superiore allo *strictum ius* (Cic. *in Verr.* 2.1.42.107)<sup>23</sup>. Tale ruolo centrale dell'*aequitas* in materia di trasmissione interna dell'eredità è reso oggetto di un'approfondita analisi di carattere storico, politico e sociale (pp.

---

<sup>23</sup> Cic. *in Verr.* 2.1.42.107: *Iure, legibus, auctoritate omnium qui consulebantur, testamentum P. Annius fecerat non improbum, non inofficiosum, non inhumanum.*

245-249), alla quale segue un'attenta ricostruzione del passaggio dal concetto di *aequum* a quello di *iustum* (pp. 249-253).

Il decimo capitolo, incentrato sulla preservazione ed accrescimento del patrimonio ereditario, si apre con la presa d'atto del fatto che l'opinione pubblica romana non si limitava a giudicare e classificare le fonti dell'eredità e i mezzi a disposizione per acquistarla, ma esercitava un controllo sociale informale, non meno vincolante moralmente, sulla gestione dei patrimoni ereditari, imponendo agli eredi obiettivi economici e sociali che limitavano la libertà di disposizione dei beni ereditari.

L'aumento del patrimonio ereditato offriva ai successori la possibilità di dimostrare *coram populo* la correttezza della scelta operata dal testatore e permetteva loro di dimostrare le proprie capacità “*in rebus augendis*”: a sostegno di questa affermazione, Stern riporta tutta una serie di esempi letterari che dimostrano come la moltiplicazione della ricchezza ricevuta rappresentasse, innanzitutto, uno dei doveri dell'erede che desiderava essere un buon *pater familias* (Cic. *de off.* 1.5.17; 1.8.25; 1.20.69-70; Sen. *ep. ad Lucil.* 64.7).

L'undicesimo e ultimo capitolo ha ad oggetto l'altra faccia della medaglia, vale a dire la perdita e la vendita del patrimonio ereditario. Fulminanti sono le parole che il poeta Orazio riserva in una delle sue *Satire* a coloro i quali, incapaci di adempiere al dovere di trasmettere ai propri successori un'eredità, avevano danneggiato o dilapidato i patrimoni ereditari e i beni ancestrali a loro spettanti: *Bonam deperdere famam, rem patris oblimare, malum est ubicumque* (Or. *sat.* 1.2.61-2).

Secondo Stern, l'interesse e le preoccupazioni suscitate dalla dilapidazione del patrimonio ereditario e la fermezza degli atteggiamenti adottati nei confronti della perdita o della riduzione delle eredità paterne devono essere compresi in una prospettiva che vada oltre la vicenda personale del disgraziato sperperatore. Infatti, la degradante situazione finanziaria dell'erede prodigo intaccava, in primo luogo, le basi economiche della sua stessa famiglia e dei suoi successori, che rischiavano così di perdere il proprio *status*, sconvolgendo così la

composizione sociale e politica dell'*Urbs*. A questa preoccupazione ha fatto eco Valerio Massimo nel momento in cui riferisce che l'*interdictum paternis bonis* pronunciato dal pretore contro Quinto Fabio Massimo, figlio dell'Allobrigico, aveva guadagnato l'approvazione generale di una popolazione che aveva mal tollerato la vergognosa dissipazione del denaro da lui ereditato, *quae Fabiae gentis splendori servire debebat* (Val. Max. 3.5.2). Questo è uno dei tanti esempi di cui si avvale l'Autore per descrivere il sentimento ingenerato nella collettività dalla dispersione del patrimonio ereditario; esempi sia letterari (Aul. Gell. *noct. Att.* 6.11.7-9; Catul. 29.17; 41.4; 43.5; Cic. *de leg. agr.* 1.1.2; 2.18.48; Sen. *de benef.* 1.10.2) che giuridici (*Paul. Sent.* 3.4a.7; *Tit. Ulp.* 12.3).

Orbene, la legislazione sulla repressione della prodigalità, fatta risalire all'epoca delle XII Tavole, vietava al prodigo di amministrare il proprio patrimonio, qualunque fosse il rapporto tra tale divieto e la curatela a cui era soggetto. Il tema dell'*interdictum bonis* è di notevole interesse per la pratica testamentaria, poiché le fonti fanno riferimento a tale sanzione essenzialmente nell'ambito della *testamenti factio* del prodigo, sospesa fino a quando, una volta ritrovato il senno, sarebbe tornato *ad bonos mores* (*Paul. Sent.* 3.4a.12). In epoca classica, l'incapacità, anche temporanea, del prodigo di disporre dei suoi beni per testamento risultava dalla decadenza dello *ius commercii* e, quindi, dal divieto di operare una *mancipatio familiae* (*Tit. Ulp.* 20.3: *Prodigus [testamentum facere non potest] quoniam commercio illi interdictum est et ob id familiam mancipare non potest*).

Censo e patrimonio ereditario interno si trovano ad essere indissolubilmente legati nel caso dei *filii familias* dichiarati dal *pater duicensus*, che probabilmente votava nella stessa centuria, la medesima tribù e secondo la fortuna recensita del *pater*<sup>24</sup>. Questo rimedio alla sua incapacità patrimoniale permetteva al *filius familias* divenuto *sui iuris* ed erede entro dieci anni, di esercitare le sue funzioni a Roma conformemente all'ultima *professio* del *pater*, dichiarazione che doveva servire anche come punto di riferimento per il successivo censimento,

---

<sup>24</sup> Sul punto, tra gli altri, v. G. TIBILETTI, *The 'comitia' during the Decline of the Roman Republic*, in *SDHI*, 25, 1959, 94 ss.



in particolare per valutare l'eventuale riduzione del patrimonio familiare.

I beni trasmessi ai successori a seguito di eredità c.d. interna erano notoriamente considerati dai Romani inalienabili per tutta una serie di ragioni ideali e materiali. Tuttavia, l'opinione pubblica aveva sovente espresso la sua disapprovazione nei casi estremi di personaggi fortemente indebitati, che si rifiutavano ostinatamente di separarsi dalla eredità, contribuendo così a sconvolgere la stabilità economica e l'equilibrio sociale e politico di Roma. Anche in questo caso, la casistica riportata dallo studioso è molto variegata e numerosi sono le figure di rilievo richiamate dalle fonti prese in considerazione: si segnalano, in particolare, quelle di Catone il Censore (Plut. *Cat. Mai.* 4.4), Giulio Cesare (Dio Cass. 44.39.1-2) e Marco Antonio (Cic. *Phil.* 2.29.74).

A tal proposito, Stern rileva come la nozione di *successio in universum ius* implicava, in effetti, la possibilità che un'eredità potesse essere stata gravata da debiti o insolubile, concepita come *bona [...] successionem qua succeditur in ius demortui suscipiturque eius rei commodum et incommodum* (Ulp. 39 *ad ed.* D. 37.1.3pr.). La responsabilità degli eredi per i debiti del *de cuius* era già sanzionata dalla legge delle XII Tavole<sup>25</sup>, che senza dubbio vi vedeva una naturale espressione di solidarietà familiare, in un'epoca in cui la successione nell'eredità passiva era generalmente assicurata dai *sui heredes*, solitamente comproprietari dei beni durante la vita del *pater* e spesso con lui riuniti in un *consortium*. Questa obbligazione successoria era considerata radicata e palese a tal punto che la menzione della trasferibilità all'erede di una *stipulatio dandi* era ritenuta superflua (Iul. 52 *dig.* D. 45.1.56.1) e si riteneva *plus quam manifestum* che una *hereditas autem quin obliget nos aere alieno etiam si non sit solvendo* (Ulp. 7 *ad Sab.* D. 29.2.8pr.). L'erede rispondeva dei debiti ereditari *ultra vires hereditatis*, nel senso che, essendo impossibile estinguere i debiti del *de cuius* con i soli

---

<sup>25</sup> In tal senso, M. KASER, *Die altrömische Erbenhaftung*, in *RIDA-AHDO*, 1, 1952, 507 ss.; *contra* P. KOROSEK, *Die Erbenhaftung nach römischem Recht*, Leipzig, 1927.

beni del patrimonio lasciato in eredità, il suo patrimonio personale doveva essere utilizzato per saldare i creditori del defunto<sup>26</sup>.

Infine, l'Autore esamina un tipo particolare di discontinuità nella trasmissione dei patrimoni ereditari, consistente nella rinuncia alle eredità oppure nella loro cessione da parte degli eredi a una terza persona. Tali situazioni si verificavano in maniera relativamente rara, quantomeno con riguardo alle eredità c.d. interne: un dato, invero, non sorprendente in una realtà sociale che vedeva i figli abitualmente associati alla gestione del patrimonio familiare, di cui essi stessi sapevano o presumevano di essere i naturali successori. I motivi che il più delle volte hanno indotto gli eredi, tanto testamentari quanto legittimi, ad astenersi dall'accettazione dell'eredità oppure a cederla, sono riassunti in un passo di Ulpiano tratto dal Digesto (Ulp. 4 *fideic.* D. 36.1.4)<sup>27</sup>.

Alla ricchezza delle fonti richiamate e degli spunti di riflessione offerti corrisponde un articolato apparato bibliografico, che conferma l'autorevolezza dei riferimenti contenuti nel testo e invoglia ad un approfondimento non meramente giuridico della materia, ma anche sociale, culturale, letterario, economico e politico, in linea con l'obiettivo, dichiarato da Stern in principio di trattazione, di realizzare un affresco della pratica testamentaria incentrato non tanto sugli istituti giuridici ad essa sottesi, ma sulle aspirazioni e gli intenti di persone in carne ed ossa, la cui voce il lettore è in grado di ascoltare sfogliando le pagine di quest'opera tanto completa quanto affascinante. Dalle pagine del volume recensito traspare, inoltre, una considerazione della pratica testamentaria differente da quella patrimonialista, che suona inconsueta anche per gli studi prettamente giuridici ad essa dedicati. Questi sovente appaiono oltremodo concentrati sull'aspetto

---

<sup>26</sup> In merito, S. SOLAZZI, *L'estinzione dell'obbligazione nel diritto romano*, Napoli, 1935, 277 ss.

<sup>27</sup> Ulp. 4 *fideic.* D. 36.1.4: *Non enim praescribi heredi instituto debet, cur metuat hereditatem adire vel cur nolit, cum variae sint hominum voluntates: quorundam negotia timentium, quorundam vexationem, quorundam aeris alieni cumulum, tametsi locuples videatur hereditas, quorundam offensas vel invidiam: quorundam gratificari volentium his, quibus hereditatis relicta est, sine onere tamen suo.*

meramente economico del diritto delle successioni, senza assegnare adeguato spazio alle dinamiche sociali emergenti da fonti non specialistiche, che pure possono contribuire ad una più ampia rilettura del fenomeno successorio in epoca repubblicana e nel principato. «Restituire a una materia così complessa, permeata da ‘arcana’ potenza, senso della prospettiva e della misura storica» nel tentativo di «presentare una linea di riflessione che abbia qualche forza suggestiva, ed evocatrice di questioni non secondarie»<sup>28</sup> deve costituire il necessario obiettivo di uno studio del diritto ereditario romano che abbia consapevolezza dei propri mezzi e sappia cogliere la profondità del dato storico da qualsiasi tipologia di fonte esso provenga.

L’approccio alla materia adoperato da Stern nella sua monografia sembra quasi riecheggiare nelle prospettive di studio schiuse dalla *causa curiana*, celebre processo celebrato a Roma nel 93 a.C., al quale Cicerone fa riferimento nel *De inventione*, nella *Pro Caecina*, nel *Brutus* e nei *Topica*, che rappresenta una occasione non solo di confronto sulla relazione fra retorica e giurisprudenza, ma anche di riflessione su tematiche legate agli istituti di diritto ereditario e sull’interpretazione testamentaria a cavallo tra Repubblica e Principato<sup>29</sup>. Questo caso, così come i numerosi altri citati da Stern, costituiscono un importante banco di prova del dialogo interdisciplinare tra romanisti e antichisti. È risaputo, infatti, che mentre i romanisti dedicano la loro attenzione alla legislazione e all’attività dei giuristi nelle varie epoche della storia romana, gli antichisti studiano le opere dei giureconsulti romani senza dedicare particolare attenzione al pensiero e ai concetti ad esse sottese. D’altro canto, i romanisti analizzano fonti non giuridiche sottovalutando il loro contenuto o, addirittura, trascurandolo del tutto. Anche per quanto riguarda l’analisi di questo fenomeno patologico l’esempio di Cicerone può essere d’aiuto: l’Arpinate, infatti, non era un vero e proprio giurista, bensì un oratore e, in quanto tale, era esperto di

---

<sup>28</sup> Finalità enunciata nella premessa a M. D’ORTA, *Saggio*, cit., 1 s.

<sup>29</sup> Per un approfondimento, si rinvia a G. NEGRI, *Cicerone come ‘fonte di cognizione’ del diritto privato romano. L’esempio della ‘causa curiana’: appunti per una ricerca*, in *Ciceroniana on line*, 13, 2009, 165 ss.

diritto, così come, a loro volta, i giuristi possedevano conoscenze di retorica. Diritto e retorica, dunque, erano materie parallele, entrambe impegnate in costruzioni teoriche e sistematiche, nell'ambito di una prassi incidente sulla vita quotidiana.

In questo senso, l'opera di Stern rappresenta una mirabile sintesi di come il rapporto tra discipline affini possa svolgersi in modo armonioso, ciascuna attingendo alle nozioni e alle tecniche dell'altra, allo scopo di creare un quadro quanto più possibile coerente e completo. Del resto, volendo usare le parole di un intellettuale del calibro di Cesare Pavese, «tutto è linguaggio in uno scrittore che sia tale, ma basta aver capito questo per trovarsi in un mondo dei più vivi e complessi, dove una parola, un'inflexione, una cadenza, diventa subito un problema di costume, di moralità o, addirittura, di politica»<sup>30</sup>. E, mi permetterei di aggiungere, anche di diritto.

## ABSTRACT

L'obiettivo del presente contributo è quello di vagliare gli aspetti sociali della pratica testamentaria a Roma durante l'età repubblicana e il principato, a partire dalla lettura compiuta da Jacob Stern nella sua ultima monografia, dove i risultati conseguiti dalla dottrina romanistica in materia vengono verificati attraverso l'analisi delle fonti giuridiche e, soprattutto, letterarie. In particolare, emerge da queste ultime come l'atto testamentario non avesse solo la funzione di disciplinare le vicende patrimoniali per il periodo successivo alla morte del testatore, bensì anche una forte valenza etica, sociale, politica ed economica, aprendo nuove prospettive nello studio sul diritto successorio romano, che non si fondi semplicemente sull'esame della disciplina legislativa, ma si estenda anche sulla portata dirompente che le disposizioni testamentarie potevano avere sulla società e sulla cultura dell'epoca.

---

<sup>30</sup> C. PAVESE, *La letteratura americana e altri saggi*, Torino, 1951, 224.

The aim of this paper is to examine the social aspects of the testamentary practice in Rome during the Republican period and the Principate, starting from the work carried out by Jacob Stern in his latest monograph, where the results achieved by the Romanist doctrine in this subject are verified through the analysis of legal and, above all, literary sources. In particular, it emerges from the latter how the testamentary deed had not only the function of regulating patrimonial affairs for the period following the death of the testator, but also a strong ethical, social, political and economic value, opening up new perspectives in the study of Roman succession law, not simply based on the examination of the legislative discipline, but also extended to the disruptive impact that testamentary dispositions could have at the time on society and culture.

### **PAROLE CHIAVE**

*Testamentum*; aspetti sociali della pratica testamentaria; diritto successorio romano; età repubblicana; principato

*Testamentum*; social aspects of the testamentary practice; Roman succession law; Republican period; principate

EUGENIO CILIBERTI  
eciliberti@unisa.it

